

2026

REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO
DELLE **PRASSI DI RIFERIMENTO**



© UNI
Via Sannio 2 - 20137 Milano,
Telefono 02 700241
www.uni.com - uni@uni.com

Tutti i diritti sono riservati.
I contenuti possono essere riprodotti
o diffusi a condizione che sia citata la fonte.

Progetto grafico, impaginazione
e redazione dei testi a cura di UNI.

Approvato dal Consiglio Direttivo UNI con delibera
n. 10/26 in data 31 marzo 2026.

REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE
PRASSI DI RIFERIMENTO



DOCUMENTO NEUTRO RISPETTO AL GENERE

| INDICE

1. RUOLO DELLA NORMAZIONE A SUPPORTO DEL MERCATO E DELL'INNOVAZIONE	7
2. SOGGETTI INTERESSATI ALLE UNI/PdR	8
3. AVVIO ATTIVITÀ DI SVILUPPO	9
4. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE	10
5. FORMALIZZAZIONE DEL TAVOLO TECNICO	10
6. ELABORAZIONE UNI/PdR	11
7. DISTRIBUZIONE	12
8. VALIDITÀ	12
9. ADOZIONE COME PRASSI DI RIFERIMENTO DI DOCUMENTI SOVRANAZIONALI (per esempio CWA, IWA, PAS, ecc.)	13

Il Consiglio Direttivo dell'UNI

Visto lo Statuto dell'UNI, art. 1, che individua nelle prassi di riferimento uno dei possibili documenti ad applicazione volontaria elaborati e pubblicati dall'Ente;

Visto lo Statuto dell'UNI, art. 35, che prevede che i lavori di normazione nazionali possono essere preceduti da lavori di pre-normazione per l'elaborazione di prassi di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 2), del Regolamento (UE) n. 1025/2012, che definisce i “prodotti della normazione europea”;

Viste le convenzioni di federazione all'UNI delle Associazioni CIG, CTI, CUNA, UNICHIM, UNINFO, UNIPLAST, UNSIDER - d'ora in poi denominati Enti Federati - e sentito il Comitato Consultivo UNI – Enti Federati;

Visto le Internal Regulations Part 2, Common Rules for Standardization Work (July 2020) del CEN CENELEC in relazione ai CEN Workshop Agreement per lo sviluppo dei documenti pre-normativi europei;

emana

il presente *Regolamento per le attività di sviluppo delle prassi di riferimento*, che entra in vigore il 01/04/2026 per i nuovi progetti di prassi di riferimento.

1. RUOLO DELLA NORMAZIONE A SUPPORTO DEL MERCATO E DELL'INNOVAZIONE

La necessità di regolamentare i documenti pre-normativi, ovvero i prodotti della normazione previsti dallo Statuto, differenti da norme tecniche, specifiche tecniche e rapporti tecnici, si ricollega alle iniziative già da tempo in atto in ISO, CEN e numerosi Organismi Nazionali di Normazione (ONN), di disporre di una modalità semplificata di formalizzazione di specificazioni tecniche proprie di settori innovativi o di mercati che necessitano risposte tempestive iniziali, sempre con il coinvolgimento di parti interessate, rappresentative di interessi aggregati, così come descritte al punto 2.

Ciò consente di gestire contenuti tecnici di pratiche innovative, talvolta già consolidati in forma privata o consorziata, assicurando la funzione di tempestivo trasferimento di conoscenze e tecnologie che l'Unione Europea richiede alla normazione tecnica consensuale, così come definito dall'art. 1 del Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione europea con riferimento ai prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione.

A tal fine si definiscono “prassi di riferimento” (nel seguito “UNI/PdR”) i documenti emanati da UNI su tematiche innovative e urgenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un processo semplificato di condivisione in un Tavolo Tecnico, sotto la conduzione operativa della Segreteria UNI, oppure - ove opportuno - dell'EF, del Tavolo Tecnico di cui al punto 5, che tiene informata la Segreteria della Commissione Centrale Tecnica (CCT) dell'UNI.

Le UNI/PdR possono essere proposte solo in assenza di documenti normativi, pubblicati o già allo studio al momento dell'avvio dei lavori, in ambito nazionale, europeo o internazionale, o in assenza di pregresse proposte di attività normative su cui la Commissione Tecnica (nel seguito “CT”) competente si sia già espressa negativamente.

Le UNI/PdR, così come indicato nello Statuto UNI, art. 35, rappresentano documenti pre-normativi che precedono conseguenti attività di normazione nazionale, laddove ne ricorrano le condizioni, rispondendo tempestivamente a specifiche esigenze di mercato, che potranno poi consolidarsi quale “stato dell'arte” attraverso le successive attività di normazione.

Le UNI/PdR sono lo strumento per attivare preventivamente un processo pre-normativo su argomenti innovativi e urgenti, caratterizzati da evoluzione rapida e continua e che non hanno ancora raggiunto un livello di maturità tale da essere codificati da subito in norme.

Le UNI/PdR trattano sia argomenti innovativi e urgenti per la normazione, anche in termini di soggetti proponenti e di tematiche proposte, sia argomenti di particolare rilevanza per le strategie dell'Ente.

Le UNI/PdR possono essere sviluppate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a partire da:

- disciplinari riguardanti nuove soluzioni tecnologiche e procedurali, per prodotti, servizi, organizzazioni e profili professionali nel rispetto delle regole in vigore;
- modelli di gestione e di innovazione sociale sperimentati a livello locale e distrettuale;
- trasferimento della conoscenza frutto di studi di ricerca applicata o progetti di ricerca nazionali o europei;
- adozioni a livello nazionale di CWA – CEN Workshop Agreement, IWA – ISO Workshop Agreement o documenti in forma di ISO/PAS – Publicly Available Specification.

2. SOGGETTI INTERESSATI ALLE UNI/PdR

I soggetti interessati a promuovere lo sviluppo di una UNI/PdR devono essere soggetti che rappresentano in maniera particolarmente significativa gli interessi di una collettività o di una filiera. In particolare, a titolo esemplificativo, sono considerati soggetti rappresentativi del mercato: i Soci ordinari di Rappresentanza di UNI, le associazioni di imprese, di professioniste e professionisti, di lavoratrici e lavoratori, del mondo consumeristico e della cittadinanza, la pubblica amministrazione centrale o locale, il mondo accademico e della ricerca, le imprese a partecipazione statale, la grande committenza o le istituzioni dello Stato (quali CNEL, INAIL, Banca d'Italia, CONSOB, ecc.), gli enti pubblici, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le Authority di pubblica utilità, le associazioni culturali, ambientali e di volontariato (ONG), le imprese sociali, gli organismi di certificazione che diano evidenza di un interesse ampio delle diverse parti interessate (per esempio, nell'ambito delle professioni, le principali rappresentanze del settore), l'ente di accreditamento (Accredia) laddove si renda opportuno codificare i requisiti di valutazione della conformità a fronte di una norma esistente, i Consorzi di Progetti finanziati di innovazione e ricerca costituiti a livello nazionale o internazionale, le reti di impresa e pool di aziende, le ATI (Associazione Temporanea di Imprese) multistakeholder, gli enti bilaterali paritetici.

UNI e gli Enti Federati (EEFF), che non hanno le caratteristiche proprie dei soggetti proponenti, possono gestire Tavoli Tecnici di UNI/PdR di interesse pubblico anche in assenza di un proponente formale.

Le UNI/PdR sono elaborate e finanziate sulla base di un'analisi costi/benefici, attraverso un accordo di collaborazione stipulato tra UNI e una o più parti proponenti, con l'obiettivo di sostenere i costi e/o di creare del valore, e permettere così a UNI di divulgarle liberamente.

Nel caso in cui la Segreteria venga assegnata a un EF, per competenza tecnica, UNI coinvolge l'EF sin dalle prime fasi di gestione della commessa per l'analisi costi/benefici.

3. AVVIO ATTIVITÀ DI SVILUPPO

L'avvio di una UNI/PdR avviene su iniziativa di una o più parti proponenti di cui al punto 2 che inviano ad UNI una richiesta in cui indicano finalità, benefici attesi, eventuale descrizione del contesto legislativo e normativo, descrizione sintetica del contenuto della proposta, potenziali destinatari/beneficiari della UNI/PdR.

A seguito della richiesta, viene attivata la procedura di avvio della UNI/PdR che prevede i seguenti passaggi a carico della segreteria della CCT per le fasi da a) a j).

- a) Verifica della particolare significatività del proponente in merito al tema proposto, ai sensi di quanto previsto nel punto 2.
- b) Verifica del rispetto dei requisiti relativi all'oggetto di una UNI/PdR ai sensi di quanto previsto nel punto 2.
- c) Verifica dei destinatari della UNI/PdR, quali componenti significative ai sensi di quanto previsto nel punto 2.
- d) Verifica preliminare del contesto di normazione tecnica su parere del Comitato di Presidenza della CCT, supportato dalla segreteria della CCT, e la conseguente individuazione della Commissione Tecnica (CT) di riferimento. Questa verifica prevede l'esame della richiesta da parte della CT competente, volta a valutare l'eventuale esistenza di norme, pubblicate o allo studio, presenti nel programma di normazione (di breve termine), formalmente discusse in fase di analisi pre-normativa, oppure di precedente parere contrario della CT competente, motivato dal punto di vista tecnico, in sovrapposizione con la richiesta di UNI/PdR, per evitare duplicazioni, e a raccogliere eventuale interesse da parte di esperti/e della CT competente a partecipare ai lavori di UNI/PdR¹.
- e) Verifica preliminare del contesto legislativo applicabile, con il coinvolgimento del Comitato di Presidenza della CCT, supportato dalla segreteria della CCT, sulla base delle informazioni fornite dal/dai soggetti proponenti al fine di un eventuale coinvolgimento del legislatore/regolatore sull'opportunità di avvio dei lavori o di trasferimento dei lavori sui tavoli di normazione tecnica.
- f) Trasmissione di una scheda contenente titolo, scopo, soggetto proponente della richiesta ricevuta, CT competente individuata ed esito delle verifiche effettuate, al Comitato di Presidenza della CCT che informerà la Commissione Centrale Tecnica.
- g) Approvazione avvio lavori da parte del Consiglio Direttivo UNI che, secondo l'art. 22 dello Statuto, è coinvolto nella valutazione per l'approvazione dell'avvio dei lavori tramite consultazione telematica. La consultazione del Consiglio Direttivo ha una durata di 15 (quindici) giorni lavorativi. La valutazione è tesa a confermare la pertinenza della proposta di prassi di riferimento rispetto a quanto previsto al punto 1, la rispondenza del proponente rispetto a quanto previsto al punto 2 e la sua congruenza con le finalità della prassi di riferimento proposta, oltre che l'avvenuto coinvolgimento della CT competente.
- h) Predisposizione dell'accordo di collaborazione con proponente/i.
- i) Annuncio di avvio lavori del Tavolo Tecnico sul sito UNI 15 (quindici) giorni lavorativi prima della riunione di avvio dei lavori ("Notifica avvio lavori").
- j) Riunione di avvio lavori Tavolo Tecnico ("kick-off") con designazione esperti/e (vedere punto 5) e nomina del/della Project Leader su indicazione del/dei soggetto/i proponente/i, di cui sarà informato il Comitato di Presidenza della CCT, al fine di poter verificare il corretto avvio dell'iniziativa.

¹ Nel caso in cui gli argomenti di interesse del mercato rientrino nelle competenze tecniche di un Ente Federato, è necessario coinvolgere l'Ente Federato sin dall'inizio dei lavori per verificare l'interesse a collaborare con UNI allo sviluppo di una UNI/PdR o alla gestione del Tavolo Tecnico. Tutti i soggetti firmatari dell'accordo, che concorrono allo sviluppo di una UNI/PdR, salvo richieste contrarie da parte degli interessati, sono riportati nella prima pagina di copertina della UNI/PdR, tramite il loro logo e/o la loro denominazione.

4. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'attività di sviluppo di una UNI/PdR deve essere formalizzata mediante un accordo tra UNI e uno o più proponenti, ovvero i soggetti interessati di cui al punto 2.

La specifica collaborazione con tali soggetti deve indicare dettagliatamente le informazioni necessarie alla gestione del progetto di UNI/PdR, ovvero il titolo, lo scopo, i tempi, le risorse, le azioni di diffusione e gli aspetti economici o di altre forme di "creazione del valore".

I soggetti proponenti di UNI/PdR devono essere Soci UNI o degli EEFF. Pertanto, per eventuali soggetti che non lo fossero, l'accordo di collaborazione deve prevedere l'associazione all'UNI o all'Ente Federato come pre-condizione.

Nel caso di gestione della segreteria operativa a cura dell'Ente Federato, si rende necessaria la stipula di uno specifico accordo di collaborazione tra UNI e l'Ente Federato, se del caso prevedendo la copertura dei costi pertinenti, per ciascun tavolo di lavoro attivato in queste modalità.

5. FORMALIZZAZIONE DEL TAVOLO TECNICO

Lo sviluppo di una UNI/PdR avviene mediante la costituzione di un apposito Tavolo Tecnico riferito alla CT competente individuata, composto da esperti/e definiti/e in accordo con la parte proponente della UNI/PdR e gestito da una segreteria UNI o di un Ente Federato, ove opportuno. La parte proponente della UNI/PdR deve assicurare che gli esperti e le esperte del Tavolo Tecnico da essa designati/e abbiano le competenze necessarie allo sviluppo del documento, coerentemente con i temi che saranno trattati, e siano rappresentativi anche dei potenziali stakeholder principali destinatari della UNI/PdR. Il Comitato di Presidenza della CCT, per consentire di avere la composizione definitiva del Tavolo Tecnico già nella riunione di kick-off, chiederà alla segreteria CCT, ove necessario, modifiche alla composizione qualora riscontrasse la mancanza di soggetti rilevanti.

I soggetti proponenti firmatari dell'accordo di collaborazione di cui al punto 4 hanno diritto di nominare al Tavolo Tecnico un numero congruo di esperti/e. Il numero di esperti/e viene concordato al momento della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.

Devono far parte del Tavolo Tecnico anche esperti/e di Organi Tecnici dell'UNI e degli EEFF, in grado di apportare la propria competenza ed esperienza su tematiche/materie relative a quelle oggetto della UNI/PdR.

I lavori si svolgono sulla base di un'attività di confronto su contenuti tecnici da parte del gruppo di esperti ed esperte che costituiscono ufficialmente il Tavolo Tecnico.

Ad ogni Tavolo Tecnico viene associato, sin dalla sua costituzione, una Commissione Tecnica (CT), di cui all'art. 34 dello Statuto UNI, afferente al tema oggetto di UNI/PdR, che opererà quale CT di riferimento competente per la eventuale trasformazione in norma della UNI/PdR, dopo la sua pubblicazione, anche al fine di garantire:

- la partecipazione al Tavolo Tecnico di esperti ed esperte nominati dalla CT;
- il corretto allineamento tra i contenuti della UNI/PdR e il corpus normativo già esistente;
- la futura inclusione del Tavolo Tecnico in apposito nuovo Organo Tecnico (nel seguito OT) (ove necessario, per esempio un nuovo Gruppo di Lavoro della CT competente), quando la UNI/PdR pubblicata sarà avviata al processo di trasformazione in norma oppure i suoi contenuti saranno trasferiti all'interno della CT competente.

A tal fine, coloro che partecipano al Tavolo Tecnico della UNI/PdR sono invitati a iscriversi formalmente all'OT che sarà chiamato a condurre le successive attività normative.

La denominazione del Tavolo Tecnico e l'elenco di esperti/e che lo costituiscono, includendo eventuali esperti/e provenienti da CT UNI o da EEFF, con le rispettive rappresentanze, sono formalizzati dal Comitato di Presidenza della CCT all'avvio dei lavori del Tavolo Tecnico e riportati in Premessa della UNI/PdR.

6. ELABORAZIONE UNI/PdR

Le UNI/PdR sono elaborate dal Tavolo Tecnico di cui al punto 5. Una volta raggiunto il consenso degli esperti e delle esperte del Tavolo Tecnico sul contenuto, il documento è sottoposto a consultazione pubblica per raccogliere commenti e suggerimenti da parte del mercato. La consultazione è aperta a tutte le persone, senza limitazione. Il Comitato di Presidenza della CCT viene informato tempestivamente della consultazione, per relazionare alla CCT.

La consultazione pubblica sulla UNI/PdR ha una durata di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi.

Eventuali deroghe relative all'allungamento dei tempi della consultazione pubblica possono essere accordate dal Consiglio Direttivo laddove vi siano comprovate ragioni da parte di stakeholder principali destinatari della UNI/PdR che rappresentano in maniera significativa gli interessi di una collettività o di una filiera (per esempio Soci di Rappresentanza UNI).

Alla conclusione della consultazione pubblica, i commenti pervenuti sono analizzati dal Tavolo Tecnico. Tutti i commenti sono analizzati e gestiti, fornendo spiegazioni agli estensori degli stessi sul loro eventuale mancato o parziale accoglimento. I soggetti che hanno proposto i commenti possono essere coinvolti nella risoluzione degli stessi, qualora ci sia la necessità di un confronto più approfondito. La versione finale della UNI/PdR viene approvata dal Tavolo Tecnico sulla base del consenso, tenendo conto di tutto quanto emerso nel corso dell'iter e con particolare riferimento al parere degli stakeholder principali destinatari della UNI/PdR.

La UNI/PdR approvata dal Tavolo Tecnico, insieme alla risoluzione degli eventuali commenti raccolti nel corso della consultazione pubblica, è sottoposta per un periodo di 15 (quindici) giorni lavorativi all'approvazione del Consiglio Direttivo, chiamato a confermare la correttezza del processo e la coerenza rispetto alla proposta di UNI/PdR approvata in valutazione preliminare, sulla base di specifica istruttoria che evidenzia, se del caso, eventuali criticità irrisolte tra gli stakeholder principali destinatari della UNI/PdR.

Una volta approvata dal Consiglio Direttivo, la UNI/PdR viene sottoposta a ratifica da parte del Presidente UNI per la pubblicazione finale.

Il Tavolo Tecnico resta disponibile ad eventuali revisioni successive del documento pubblicato, qualora ritenute necessarie entro il periodo di 5 anni di validità di cui all'art. 8.

7. DISTRIBUZIONE

Le UNI/PdR vengono messe a disposizione liberamente, previa registrazione dell'utente sul sito UNI, in formato elettronico sul catalogo dell'UNI per favorire la loro massima diffusione. Eventuali pubblicazioni delle UNI/PdR su altri siti devono essere concordate con UNI2.

8. VALIDITÀ

Le UNI/PdR restano in vigore per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, entro il quale possono essere trasformate in una norma tecnica UNI o una specifica tecnica UNI/TS o in un rapporto tecnico UNI/TR, oppure ritirate. Tale periodo può essere esteso eccezionalmente fino a un massimo di ulteriori 5 anni, previa approvazione del Consiglio Direttivo, in ragione di una revisione della UNI/PdR in risposta a una esplicita sollecitazione del mercato o delle Istituzioni.

Analogamente, predisponendo la versione in lingua inglese, possono essere proposte nei contesti europeo (CEN) e internazionale (ISO) quale contributo all'elaborazione di norme, TS, TR, CWA/IWA, ecc.

Al più tardi al termine di 3 (tre) anni dalla pubblicazione a catalogo UNI della UNI/PdR, viene avviata un'indagine conoscitiva coinvolgendo anche la CT di riferimento per verificare l'applicazione del documento e la possibilità di attivare lavori di normazione tecnica nell'ambito della CT competente. Tale termine ultimo può essere anticipato su richiesta esplicita della parte proponente, della CT competente oppure su sollecitazione da parte del mercato, al fine di attivare tempestivamente l'iter di trasformazione della UNI/PdR in norma, rispondendo alle esigenze espresse dai principali stakeholder.

Nel caso in cui dall'indagine conoscitiva non emerga l'interesse ad avviare lavori di trasformazione della UNI/PdR, la prassi di riferimento resta in vigore fino alla scadenza di 5 anni dalla pubblicazione (a meno di giustificate richieste di ritiro immediato della stessa, su cui delibera il Consiglio Direttivo). In tal caso, alla scadenza dei 5 anni, la UNI/PdR è ritirata d'ufficio da UNI con ratifica della Presidenza UNI.

Nel caso in cui invece emerga l'interesse ad avviare lavori di normazione tecnica, alla CT competente è richiesto di avviare quanto prima l'attività normativa pertinente, in conformità ai Regolamenti delle Commissioni Tecniche e delle Norme Tecniche, richiedendo ai membri del Tavolo Tecnico l'iscrizione all'OT competente incaricato dei lavori. L'esperto/a designato/a come Project Leader della UNI/PdR potrà essere indicato/a in via preferenziale per coordinare l'eventuale nuovo OT e/o relatore/relatrice della futura norma. Il testo della UNI/PdR pubblicato viene utilizzato come documento di partenza per i lavori di normazione tecnica.

L'attività normativa, nel rispetto delle regole di cui sopra, dovrebbe garantire la trasformazione in norma entro il quinto anno dalla pubblicazione della UNI/PdR, che pertanto resta in vigore fino al termine del quinto anno.

In eventuali casi particolari, per esempio qualora i lavori di normazione si protraggano oltre il quinto anno, il Consiglio Direttivo potrà concedere deroga motivata al mantenimento in vigore della UNI/PdR oppure deliberare per il ritiro della UNI/PdR.

² La pubblicazione del riferimento di una UNI/PdR su altri siti dovrebbe sempre prevedere un rimando al sito UNI, dove poter scaricare il documento, al fine di consentire la rintracciabilità dell'utente che acquisisce il documento.

9. ADOZIONE COME PRASSI DI RIFERIMENTO DI DOCUMENTI SOVRANAZIONALI (per esempio CWA, IWA, PAS, ecc.)

L'adozione UNI di documenti pubblicati in sede sovranazionale come CWA, IWA e PAS avviene seguendo lo stesso iter delle UNI/PdR con le seguenti semplificazioni:

- non è necessaria l'individuazione di un soggetto proponente e il relativo accordo di collaborazione con UNI; la proposta di adozione può giungere da qualsiasi soggetto interno o esterno a UNI;
- laddove l'argomento è assegnato alla competenza di un OT UNI o EF, è questo stesso OT che funge da Tavolo Tecnico; in caso contrario la Segreteria UNI, sentito il Comitato di Presidenza della CCT, costituisce un apposito Tavolo Tecnico per valutare la proposta;
- la valutazione preliminare e la valutazione finale del Consiglio Direttivo UNI coincidono in un'unica fase di valutazione;
- la consultazione pubblica non viene effettuata (in quanto è già stata effettuata per l'elaborazione del documento in sede CEN - ISO);
- la denominazione del documento resta quella originaria con la sola aggiunta della sigla UNI (es. UNI CWA xxx);
- il documento non è reso disponibile liberamente ma la fase di distribuzione segue le stesse logiche adottate da CEN - ISO.



SEGUICI SU



normeUNI



@normeUNI



normeUNI

www.uni.com